



24/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

Grazia Bacchi Presidente

Igina Maio Consigliere relatore

Paolo Gargiulo Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio iscritto al n. **14819** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 41827** reso dall'agente contabile dott.ssa Andreina Contessa e relativo ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso per l'accesso al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (MAN) per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2025, il relatore, consigliere Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Germano Marcelli; l'agente contabile, dottoressa Andreina Contessa.
Con l'assistenza del segretario, dott. Gabriele Turiano.

FATTO

1. Con relazione n. 15/2025, il magistrato istruttore sul conto giudiziale n.41827 - avente ad oggetto la riscossione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso per l'accesso al Museo Archeologico

Nazionale di Cividale del Friuli (MAN) per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., per l'esame del conto in oggetto e la declaratoria di improcedibilità del relativo giudizio.

A tale ultimo riguardo, il magistrato incaricato dell'esame del conto ha rappresentato che, in corso di istruttoria, erano emersi due profili di irregolarità tali da determinare l'improcedibilità del conto:

- il conto giudiziale risulta sottoscritto dallo stesso soggetto che lo ha parificato (dott.ssa Andreina Contessa, in qualità di dirigente della Direzione regionale Musei Nazionali Friuli Venezia Giulia);
- il servizio di emissione dei biglietti del museo e la riscossione dei relativi proventi risultano affidati ad un soggetto diverso da quello che ha sottoscritto il conto giudiziale, vale a dire la società Adelaide s.c.a.r.l., in qualità di affidataria dell'amministrazione pubblica.

2. Il giudizio di conto è stato chiamato alla odierna udienza, nel corso della quale il Pubblico Ministero, presa la parola, si è associato alle conclusioni formulate nella relazione di deferimento.

È, quindi, intervenuta la dottoressa Andreina Contessa, la quale ha rappresentato di aver sottoscritto il conto giudiziale, ritenendo che la società Adelaide non potesse rivestire la qualità di agente contabile, non avendo la qualifica di concessionaria del servizio di riscossione.

Ha, altresì, rilevato che tale società non gestiva i proventi della vendita delle cosiddette FVG card. Ha rappresentato, infine, la disponibilità a

a procedere al deposito del nuovo conto giudiziale sottoscritto dalla ditta Adelaide.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

DIRITTO

3. Prima di passare all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione del Collegio, si ritiene utile rilevare che dagli atti versati al giudizio risulta quanto segue:

a) il Ministero della Cultura – Direzione generale dei musei del Friuli Venezia Giulia, ha stipulato due contratti con la società Adelaide s.c. a r.l., il primo con decorrenza 1.8.2021/31.7.2022 e il secondo con decorrenza 1.8.2022/31.7.2023, aventi ad oggetto la gestione “tecnica” della postazione di biglietteria del MAN di Cividale del Friuli e la vendita di prodotti editoriali e di merchandising, dietro pagamento di un corrispettivo in misura fissa (49.200,00 euro, oltre IVA, per ciascun periodo);

b) nella gestione del servizio di biglietteria è stata inclusa la fornitura della postazione di biglietteria, comprensiva del registratore di cassa, del POS, nonché dell'operatore addetto alla stessa postazione; è stata, inoltre, prevista la rendicontazione mensile dei biglietti emessi (art.1 di entrambi i contratti);

c) la stessa Adelaide ha riversato alla Direzione regionale gli incassi del servizio di biglietteria con bonifici a cadenza mensile;

d) il conto giudiziale è stato sottoscritto dalla dottoressa Andreina Contessa, dirigente del Ministero dei Beni culturali, che ha, altresì, provveduto alla parificazione dello stesso con le scritture detenute

dalla Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia- MAN;

e) in corso di istruttoria, per alcune mensilità sono stati depositati i prospetti riepilogativi degli incassi (ex modello 12) sottoscritti dalla direttrice del museo, dottoressa Borzacconi.

4. Tanto premesso, il Collegio rileva che nella fattispecie sussistono entrambi i profili di improcedibilità eccepiti dal magistrato istruttore sul conto n. 41827.

4.1. In primo luogo, viene in evidenza la circostanza che lo stesso soggetto ha provveduto a sottoscrivere il conto giudiziale e successivamente a parificarlo ai sensi dell'art.618, RD n.827/1924.

Tale disposizione prevede che "Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso". In tale sede, l'amministrazione di appartenenza del contabile accetta le risultanze del conto oppure solleva contestazioni; tali contestazioni impediscono l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.2 della legge n.20/1994. È evidente che lo svolgimento dell'attività di parificazione presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto: diversamente opinando si escluderebbe la possibilità per l'amministrazione di verificare ed eventualmente contestare le risultanze del conto.

L'apposizione del visto ex art.618 da parte dello stesso agente contabile non consente di ritenere che l'amministrazione abbia espletato

l'attività di verifica delle poste del conto che il legislatore ha richiesto alle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, preclude alla Sezione di procedere all'esame del conto. Come, infatti, disposto anche dal codice di giustizia contabile, il giudice relatore procede all'esame del conto solo "dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione" (art.145, comma 3, c.g.c.). Più ampiamente, sul rispetto del principio di alterità tra soggetto controllato e soggetto controllore quale condizione di procedibilità del giudizio sul conto, si richiama Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 195/2022, alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

4.2.1. Il giudizio di conto è, altresì, improcedibile, a cagione del secondo profilo di irregolarità sollevato dal magistrato istruttore, ovvero per il fatto di essere stato sottoscritto da un soggetto diverso da quello che ha avuto la gestione del servizio di biglietteria.

Nella fattispecie in esame, in cui non risulta dagli atti essere stato emesso un provvedimento formale di nomina dell'agente contabile, il conto è stato sottoscritto dal "Direttore del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare - Direzione Regionale Musei Nazionali Friuli Venezia Giulia" sulla base dei prospetti ex modello 12 firmati dalla direttrice del MAN, mentre non è stato ritenuto di coinvolgere la ditta Adelaide - che ha gestito il servizio di biglietteria - in quanto la stessa ha ricevuto un compenso in misura fissa e non in percentuale degli incassi e, dunque, non ha rivestito la posizione di concessionario (cfr., terza risposta istruttoria del Ministero della cultura a prot. 503/2024).

Tale scelta dell'amministrazione appare in contrasto con la legislazione positiva che vede prevalere una nozione sostanzialistica dell'obbligo di resa del conto: l'articolo 13, RD n.1214/1934, infatti, attribuisce alla Corte il giudizio su "i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge", così ricomprendendo, accanto agli agenti contabili formalmente incaricati, i gerenti interinali e gli agenti contabili di fatto.

Alla società Adelaide è stata affidata la gestione del servizio di biglietteria del MAN e la stessa provvede alla riscossione degli incassi riversandoli in Tesoreria; rende altresì il conto dei biglietti emesse su base mensile (v., *supra*, paragrafo 3, sub lett. b): la società ha, dunque, il maneggio degli incassi provvedendo all'emissione dei biglietti, alla riscossione dei relativi proventi e al successivo riversamento in Tesoreria. È evidente che in tal modo abbia acquisito la veste di agente contabile, indipendentemente dal fatto di non avere assunto il rischio operativo della gestione e di non potersi configurare come concessionario pubblico, in quanto è circostanza sufficiente l'aver avuto il maneggio di denaro di somme di spettanza dello Stato.

Come, infatti, ricordato anche dai giudici della giurisdizione, in linea di principio tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano "maneggio" di beni o valori o denaro di pertinenza dell'amministrazione sono assoggettate al giudizio di conto, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni o esterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto. Ne consegue che rientra nella

giurisdizione contabile, con conseguente obbligo di resa del conto, la posizione della società concessionaria del servizio di vendita dei biglietti di ingresso ad un complesso monumentale statale, nonché dell'oggettistica nel negozio all'interno di un complesso museale, indipendentemente dalla natura del titolo in base al quale la gestione è svolta, restando altresì irrilevante la circostanza che l'obbligo di resa del conto non sia stata espressamente prevista nella convenzione di affidamento del servizio. (Cassazione, SS.UU. civili, 22 luglio 2024, n.20094). E, infatti, *"elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile (art.74 del rad. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte"* (Cass., S.U., n. 13330/2010/ord.).

4.2.2. Da quanto sopra esposto, si evince che il soggetto tenuto alla resa del conto è la società Adelaide, in quanto ha avuto il maneggio del pubblico denaro derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso al MAN e ciò indipendentemente dall'assunzione o meno della qualità di

concessionario di pubblico servizio.

4.2.3. Per completezza, con riferimento alla seconda argomentazione esposta dalla dott.ssa Contessa nel corso dell'udienza odierna, relativa alla presenza di ulteriori proventi derivanti dalla vendita di titoli che consentono l'ingresso al MAN (FVG card), ma che non sono emessi dalla società Adelaide, si osserva che il relativo conto giudiziale dovrà essere presentato da chi abbia l'eventuale maneggio di tali somme.

5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di conto.

Stante il tenore della presente pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio sul conto in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Igina Maio

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 24/06/2025 nei modi di legge.

Il funzionario addetto

Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)